

**DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE**  
*Campione d'Italia 1991 - 1992 - 1996 - 2003*



TEL. – 0916808406

TEL. – 0916808475

FAX. – 0916808495

TELEX – SICALCI 910142

Sito internet F.I.G.C.: [www.figc.it](http://www.figc.it)

Sito internet L.N.D.: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

Sito internet D.N. C/5 : [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)

E mail D.N. C/5 : [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it)

E mail Del. Reg. C/5 : [sicilia.calcio5@postalnd.it](mailto:sicilia.calcio5@postalnd.it)

## Stagione Sportiva 2007/2008

### Campionato Regionale Juniores n° 24 del 21/04/2008

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### 1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 25.2.2008

#### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali e Provinciali relativi alla stagione sportiva 2007/2008, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, alla Commissione Disciplinare territoriale ed alla Commissione Disciplinare Nazionale; ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

**d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

**a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale**

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore

24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

**b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

**RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE GARE DI PLAYOFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E DELEGAZIONI PROVINCIALI O DISTRETTUALI**

**a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, a norma dell'art. 46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

**b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione Disciplinare Nazionale**

l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.  
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

## **4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE**

### **4.1. SEGRETERIA**

#### **4.1.1. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI**

Per opportuna conoscenza delle Società si riporta l'art. 19 p. 13 del C.G.S.:

...omissis...

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett.c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

#### **4.1.2. FINALE**

La gara di finale avrà luogo **MERCOLEDI' 30 APRILE 2008** presso il "PALASPORT" di Regalbuto.

In caso di parità tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore.

## **5. RISULTATI**

Al presente comunicato ufficiale sono allegati i risultati del Campionato Juniores.

## **6. GIUSTIZIA SPORTIVA**

Al presente comunicato ufficiale sono allegati i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo.

**Il Segretario della D.R.**  
**Paolo Mendola**

**Il Delegato Regionale**  
**Silvio Bevilacqua**

---

---

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/04/2008**

**Il Segretario del C.R.**  
**Maria Gatto**

**Il Presidente del C.R.**  
**Sandro Morgana**